



Comune di Santo Stefano di Camastra
Città Metropolitana di Messina

Modifica Regolamento Comunale di
rateizzazione tributi ed altre entrate
comunali

Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 30/06/2026

Art. 3 bis - Misure premiali

1. In attuazione dell'articolo 12 della Legge regionale Sicilia n. 1/2026 e nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 al fine di incentivare l'adempimento spontaneo e favorire di una più efficace gestione delle entrate comunali, sono introdotte le seguenti misure premiali:

a) Domicilio digitale (PEC);

b) Contribuenti virtuosi.

2. Le misure premiali sono applicate secondo criteri di trasparenza, proporzionalità, imparzialità, sostenibilità finanziaria e tutela dell'interesse pubblico alla riscossione.

3. Nessuna misura premiale può comportare:

a) rinuncia al tributo dovuto, salvo le riduzioni espressamente consentite dalla legge;

b) riduzione di sanzioni o interessi, salvo diversa espressa previsione normativa;

c) pregiudizio per gli equilibri di bilancio dell'Ente;

d) disparità di trattamento tra contribuenti che si trovino in condizioni analoghe;

e) applicazione automatica in favore di soggetti decaduti da precedenti benefici o non in regola con gli obblighi tributari comunali, salvo regolarizzazione integrale della posizione.

4. Le agevolazioni sono concesse su istanza del contribuente.

5. Il contribuente può chiedere la rateizzazione delle somme dovute al Comune per entrate tributarie quando versi in una situazione di temporanea difficoltà economica o finanziaria, tale da rendere gravoso il pagamento in unica soluzione, sino al momento dell'eventuale affidamento del carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione o ad altro soggetto della riscossione coattiva.

6. La temporanea difficoltà può essere dichiarata dal contribuente mediante apposita istanza, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ferma restando la facoltà dell'Ufficio tributi di richiedere documentazione integrativa nei casi di importo rilevante, reiterazione delle richieste o elementi di incertezza.

7. La rateizzazione non è concessa quando:

a) il contribuente sia già decaduto, nei tre anni precedenti, da due o più piani di rateizzazione concessi dal Comune, salvo integrale pagamento delle somme scadute;

b) la richiesta abbia finalità meramente dilatoria;

c) sia già iniziata una procedura esecutiva non compatibile con la dilazione richiesta, salvo valutazione favorevole dell'Ufficio competente;

d) il debito sia di importo inferiore a euro 100,00, salvo casi eccezionali motivati.

Art. 3 ter - Misure premiali per persone fisiche che eleggono domicilio digitale presso PEC

- 1 Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che eleggono domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della notifica degli atti tributari comunali beneficiano, su istanza, delle misure premiali previste dal presente articolo.
2. Per accedere al beneficio, il contribuente deve:
 - a) essere persona fisica;
 - b) non agire in relazione a debiti tributari connessi all'esercizio di attività d'impresa, arte o professione;
 - c) eleggere domicilio digitale presso un indirizzo PEC valido e attivo univocamente correlato al proprio codice fiscale, così come risultante da INAD;
 - d) autorizzare il Comune all'utilizzo del domicilio digitale per la notifica e la trasmissione degli atti tributari di propria competenza;
 - e) impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione, cessazione, revoca o malfunzionamento dell'indirizzo PEC indicato;
 - f) dichiarare che il proprio indirizzo PEC è legato univocamente ad una persona fisica non esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo e che, pertanto, non è presente nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle Imprese e dei Professionisti (INI-PEC) o registri analoghi.
3. In favore dei soggetti di cui al presente articolo, il piano ordinario di rateizzazione può essere incrementato fino a un massimo di ulteriori 8 rate rispetto ai limiti ordinari previsti all'art. 3, nel limite massimo complessivo di 44 rate mensili, corrispondendo come prima rata la somma di importo pari al 5% dell'intero ammontare, anziché del 10% come previsto dallo stesso art. 3.
4. Il pagamento della prima rata costituisce accettazione del piano di rateizzazione.
5. Per i medesimi soggetti, l'importo minimo della rata è ridotto a euro 50,00.
6. La misura premiale è concessa esclusivamente per le istanze presentate dopo l'elezione del domicilio digitale o contestualmente alla stessa.
7. La revoca del domicilio digitale, la sua inattività imputabile al contribuente o l'impossibilità di utilizzare l'indirizzo PEC per causa imputabile al contribuente comportano la perdita del beneficio per i piani non ancora perfezionati e, per quelli in corso, la facoltà dell'Ufficio di rideterminare il piano secondo le regole ordinarie.

Art. 3 quater- Misure premiali per contribuenti virtuosi

1. Sono qualificati come contribuenti virtuosi coloro che, al momento della presentazione dell'istanza o di applicazione della misura:
 - a) non risultano morosi nei confronti del Comune per entrate tributarie;
 - b) non sono decaduti da precedenti piani di rateizzazione relativi a tributi comunali, nel triennio antecedente all'anno di applicazione della misura premiale;
 - c) non hanno reso dichiarazioni tributarie false o gravemente infedeli accertate in via definitiva;
 - d) non hanno omesso il pagamento di rate già scadute relative a piani in essere, salvo regolarizzazione prima della presentazione della nuova istanza.
2. Non costituiscono morosità ostativa:
 - a) i debiti oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa;
 - b) i debiti inseriti in un piano di rateizzazione regolarmente rispettato;
 - c) le somme oggetto di contenzioso pendente, fino alla definitività della pretesa, purché non sia stata rigettata l'eventuale istanza di sospensione e non vi siano altri debiti scaduti e non pagati;
 - d) i debiti non ancora scaduti.
3. In favore dei contribuenti virtuosi, il piano ordinario di rateizzazione può essere incrementato fino a un massimo di ulteriori 8 rate rispetto ai limiti ordinari previsti all'art. 3, nel limite massimo complessivo di 44 rate mensili.
4. Per i contribuenti virtuosi l'importo minimo della rata è ridotto a euro 50,00.
5. La qualifica di contribuente virtuoso è verificata dall'Ufficio tributi sulla base delle risultanze degli archivi comunali, dei dati disponibili presso il concessionario o soggetto affidatario della riscossione e delle dichiarazioni rese dal contribuente.

Art. 3 quinquies - Istanza di rateizzazione

1. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio tributi.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente;
 - b) il codice fiscale o partita IVA;
 - c) il tributo e l'atto cui si riferisce la richiesta;
 - d) l'importo complessivo da rateizzare;
 - e) la proposta di numero di rate;
 - f) la dichiarazione di temporanea difficoltà economica;
 - g) l'eventuale richiesta di applicazione delle misure premiali;
 - h) l'eventuale indicazione del domicilio digitale PEC;
 - i) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di contribuente virtuoso, ove richiesta;
 - j) l'impegno al pagamento puntuale delle rate.

3. L'Ufficio tributi decide sull'istanza entro 30 giorni dalla ricezione, salvo sospensione del termine per richiesta di integrazioni documentali.
4. Il provvedimento di accoglimento indica:
 - a) l'importo complessivo dovuto;
 - b) il numero delle rate;
 - c) l'importo di ciascuna rata;
 - d) le scadenze di pagamento;
 - e) gli interessi eventualmente dovuti;
 - f) le condizioni di decadenza;
 - g) le conseguenze del mancato pagamento.
5. Il Responsabile dell'Area approva la modulistica necessaria per l'attuazione delle disposizioni regolamentari. In particolare, possono essere disciplinati:
 - a) i modelli di istanza;
 - b) le modalità di presentazione telematica;
 - c) le procedure interne di verifica;
 - d) i flussi informativi con il soggetto gestore della riscossione;
 - e) le modalità di controllo delle dichiarazioni;
 - f) gli schemi di comunicazione al contribuente.

Art. 3 sexies - Decadenza dal piano di rateizzazione, controlli, cumulo misure

1. Il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di 3 rate, anche non consecutive, salvo diversa disciplina inderogabile prevista dalla legge.
2. In caso di decadenza:
 - a) l'intero importo residuo diviene immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
 - b) non possono essere concessi nuovi piani di rateizzazione per il medesimo debito, salvo pagamento delle rate scadute o specifica valutazione motivata dell'Ufficio;
 - c) il contribuente perde, per il triennio successivo, la qualifica di contribuente virtuoso;
 - d) il Comune procede alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il lieve ritardo nel pagamento di una rata, non superiore a 7 giorni, non determina decadenza qualora abbia carattere occasionale e sia sanato spontaneamente.
4. L'Ufficio tributi effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai contribuenti ai fini dell'accesso alle misure premiali.

5. In caso di dichiarazioni mendaci, incomplete o non veritiere:
 - a) il contribuente decade dal beneficio;
 - b) il Comune procede al recupero delle somme eventualmente non versate;
 - c) si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - d) resta ferma la segnalazione all'autorità competente nei casi previsti dalla legge.
6. L'indebita fruizione delle misure premiali comporta l'esclusione da ulteriori benefici per i tre anni successivi, salvo che l'irregolarità sia meramente formale e sia sanata tempestivamente dal contribuente.
7. Le misure premiali previste dagli articoli 3 ter e 3 quater sono cumulabili qualora il contribuente possieda contestualmente i requisiti ivi previsti.
8. In caso di cumulo:
 - a) il numero massimo di rate può essere aumentato di ulteriori 8 rate rispetto a quello massimo concedibile.
 - b) resta fermo il limite massimo complessivo di 44 rate mensili;
 - c) l'importo minimo della rata può essere ridotto fino a euro 50,00;
9. Il cumulo non è ammesso in favore dei contribuenti che abbiano già beneficiato, nei dodici mesi precedenti, di una rimodulazione straordinaria di un piano di rateizzazione per cause di inadempimento.

Art. 3 septies – Trattamento dati personali - Disposizioni finali

1. I dati relativi al domicilio digitale, alla posizione tributaria, ai piani di rateizzazione e alle modalità di pagamento sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali di gestione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 82/2005.
2. Il contenuto degli articoli introdotti integra i regolamenti disciplinanti i singoli tributi.
3. In caso di contrasto con le disposizioni regolamentari previgenti, prevalgono le disposizioni contenute negli articoli precedenti.
4. Restano ferme le discipline speciali previste per singoli tributi, per le entrate affidate a soggetti esterni o per i carichi già oggetto di riscossione coattiva.